Ipotesi di Accordo provinciale integrativo del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014

TRA

Il Collegio Costruttori ANCE Alessandria rappresentato dal Presidente Roberto Mutti

 \mathbf{E}

La FeNEAL/UIL rappresentata dal Segretario Generale Sig.ra Tiziana Del Bello;

la FILCA/CISL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Pier Luigi Lupo;

la FILLEA/CGIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Massimo Cogliandro;

PREMESSO CHE

- le OO.SS territoriali dei lavoratori hanno fatto pervenire alle Organizzazioni datoriali la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Alessandria;
- la suddetta piattaforma, durante i numerosi incontri che si sono susseguiti, è stata oggetto di approfondito e costruttivo confronto tra le Parti;
- è in via di definizione la redazione del piano industriale per la sostenibilità degli enti paritetici provinciali, secondo quanto previsto dalle intese nazionali in materia;
- è intenzione delle parti salvaguardare i servizi alle imprese e le prestazione dei lavoratori erogati dalla Cassa Edile, pur in un contesto di razionalizzazioni e contenimento dei costi;

TUTTO QUANTO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ASSISTENZE EXTRACONTRATTUALI GESTITE DALLA CASSA EDILE DI ALESSANDRIA

a) Prestazioni sanitarie

Nell'intento di migliorare l'attuale livello delle prestazioni sanitarie in favore dei lavoratori e contenere i costi di gestione, attraverso opportune economie di scala, la Cassa Edile stipulerà specifica polizza assicurativa in favore dei lavoratori iscritti

Con decorrenza dal 1° ottobre 2015 il massimale annuo complessivo, in favore dei lavoratori, previsto per il rimborso delle spese per l'acquisto di protesi odontoiatriche, ortopediche, acustiche e oculistiche viene incrementato da euro 750,00 ad € 1.080,00

of of

Wall B

per ogni iscritto mentre, la quota a carico del lavoratore si riduce dal 50% al **40%** della spesa sostenuta.

Il limite annuo assicurato per le spese sostenute per occhiali, lenti correttive di occhiali o a contatto è incrementato da euro 150,00 ad euro 240,00, da intendersi come sottolimite di cui al predetto massimale di € 1.080,00. Anche in questo caso, la quota a carico dei lavoratori si riduce dal 50% al 40%.

Restano invariate le vigenti condizioni per la maturazione del diritto alle prestazioni.

Le parti si incontreranno al fine di valutare la compatibilità delle prestazioni sanitarie con quelle previste a livello nazionale ed alimentate con una contribuzione dello 0,25% a carico della Cassa Edile.

b) Prestazioni non sanitarie

Con decorrenza dal 1° ottobre 2015 gli assegni di studio per la scuola media inferiore sono incrementati da euro 200,00 ad euro **250,00**; quelli per scuola media superiore da euro 300,00 ad euro **350,00**; quelli per l'università da euro 820,00 a euro **850,00**.

Gli assegni di studio saranno riconosciuti unicamente agli studenti regolarmente frequentanti scuole in Italia, in possesso di opportuna attestazione scolastica di promozione.

Sono confermati, nei livelli attualmente vigenti, i sussidi per le borse di studio e g assegni funerari.

c) Contributo formazione

Il tema della formazione riveste, da sempre, in tutti i settori produttivi – in particolar modo nell'edilizia – una funzione prioritaria in quanto migliora la qualità del lavoro e favorisce un adeguato sviluppo dei lavoratori.

Per tali motivazioni, le parti intendono rendere strutturali le prestazioni, già in atto sul territorio, consistenti nell'erogazione di un contributo per il cofinanziamento – eventualmente previsto nei bandi pubblici – del costo della formazione dei lavoratori dipendenti.

Il rimborso/contributo è riconosciuto dalla Cassa Edile direttamente agli interessati, con addebito sulla contribuzione versata all'Ente unico per la formazione e la sicurezza.

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente la sostenibilità economico-finanziaria della prestazione.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Ridefinizione del premio secondo l'articolato di cui all'allegato 1).

MENSA E TRASFERTA OPERAI

Con decorrenza dal 1° ottobre 2015 sono apportate le seguenti modifiche alla vigente normativa provinciale in materia di mensa e trasferta:

- 1. l'indennità oraria sostitutiva di mensa è incrementata da euro 0,30 ad euro 0,35;
- 2. la diaria di trasferta da riconoscere all'operaio comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto, fermo restando i vigenti criteri di calcolo, è incrementata da euro 0,15 ad euro 0,17 al chilometro;

80/6 B

3. la maggiorazione dell'importo della diaria giornaliera, prevista in particolari situazioni operative in sostituzione del pasto, è incrementata da euro 9,00 ad euro 10,00. Il riconoscimento della predetta maggiorazione comporta la non erogazione ad ogni effetto contrattuale dell'indennità oraria sostitutiva di mensa, fatte salve condizioni più favorevoli applicate dalle aziende.

In presenza di modifiche dell'attuale sistema contributivo e fiscale della trasferta, le parti si incontreranno per adottare gli opportuni interventi.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CASSA EDILE

Con decorrenza dal 01/10/2015 le aliquote della Cassa Edile di Alessandria subiranno le seguenti variazioni:

- riduzione dell'aliquota Cassa Edile dal 2,82% al 2,50%, di cui 2,08 a carico aziende e 0,42% a carico lavoratori;
- ulteriore riduzione dell'aliquota FNAPE dal 3,80% al 3,50% (fino al 30/09/2014 l'aliquota di finanziamento definita territorialmente era del 4,15%);
- istituzione del contributo Riorganizzazione bilateralità nella misura dello 0,30%;
- istituzione del contributo Ente Unico per la formazione e la sicurezza nella misura dell'1%;
- istituzione del contributo RLST pari allo 0,15%;
- riduzione del contributo fondo mutualizzazione Prevedi dallo 0,30% allo 0,20%;
- istituzione del contributo carenza operai dello 0,10%;

Con la costituzione a livello nazionale del Sistema bilaterale delle costruzioni (SBC), sarà altresì attivato il contributo dello 0,05% così come previsto dal vigente CCNL di settore. \

CONTRIBUZIONE FNAPE

In considerazione della peculiarità del Sistema Edile della Provincia di Alessandria e dell'unicità del contratto integrativo provinciale, si conferma l'adeguamento dell'aliquota di finanziamento del Fondo Nazionale APE nella misura del 3,50% - in luogo della percentuale del 3,80% fissata dal CCNL di categoria -, da applicarsi a tutti i datori di lavoro del settore edile iscritti in Cassa Edile di Alessandria. Quest'ultima provvederà al versamento al FNAPE nella misura prevista del 3,80% attingendo, per la differenza rispetto al 3,50% versato dalle imprese iscritte, alla riserva APE disponibile a bilancio

In caso di variazione a livello nazionale dell'aliquota di equilibrio FNAPE attualmente in atto per la provincia di Alessandria, le parti si incontreranno per valutare le modalità di utilizzo delle riserve.

VALIDITA', DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il contratto provinciale entrerà in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Alessandria, il 1° ottobre 2015 ed avrà validità fino al 30 settembre 2018.

Qualora non sia disdettato da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, fatte salve le diverse validità espressamente indicate, il contratto resterà in vigore sino alla stipula di un nuovo Accordo collettivo provinciale.

MW

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti riconoscono e confermano l'inscindibilità delle clausole di cui alla presente intesa, condizione necessaria per pervenire al rinnovo contrattuale.

Le parti si danno altresì atto che in presenza di accordi nazionali che dovessero modificare le disposizioni o procrastinare la decorrenza degli istituti contrattuali disciplinati nella presente intesa, si procederà ai necessari adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, lì 29 luglio 2015

COLLEGIO COSTRUTTORI

ANCE ALESSANDE

FeNEAL-UIL

FILCA)-qisl

LLEA-CGIL

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Alessandria viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. con decorrenza dal 1° ottobre 2015 e validità fino al 30 settembre 2018, nella misura del 4%, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

Indicatore	Incidenza ponderale
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%
3. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	25%
4. Ore di CIG per mancanza di lavoro ovvero il dato reso disponibile dalla Cassa Edile	25%

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali:

anno 2015: media triennio 2014/2013/2012 con media triennio 2013/2012/2011 anno 2016: media triennio 2015/2014/2013 con media triennio 2014/2013/2012 anno 2017: media triennio 2016/2015/2014 con media triennio 2015/2014/2013 anno 2018: media triennio 2017/2016/2015 con media triennio 2016/2015/2014

L'erogazione dell'E.V.R. a livello provinciale dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell'andamento degli indicatori, che le parti sociali territoriali si riservano di effettuare – fatta eccezione per l'anno 2015 - entro il mese di marzo di ciascun anno ed in presenza delle condizioni previste dall'allegato 4 al Verbale di accordo nazionale del 1º luglio 2014.

In caso di riconoscimento dell'E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto a triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell'EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:

- inviare un'autodichiarazione all'Associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito, attestante il non raggiungimento di un parametro;

JOG 3200 A

- l'Associazione datoriale di riferimento informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Per le imprese aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo, il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da esse incaricato.

L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell'informativa inoltrata dall'Associazione datoriale di riferimento.

L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS.

Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo per l'impresa di corrispondere l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l'erogazione dell'E.V.R. avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione

agevolata delle erogazioni premiali.

In the

٠. .

FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UN PARAMETRO AZIENDALE

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le CASSA EDILE DI ALESSANDRIA Fax n.

> Spett.le RSU/RSA

Spett.le COLLEGIO COSTRUTTORI ANCE ALESSANDRIA Fax n.

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) Autodichiarazione di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dell'Allegato 1 all'Accordo 2015 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 15 febbraio 2012, la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento del seguente parametro nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno (triennio rapportato al triennio)

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
- e, di conseguenza, dichiara che per l'anno procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dall'Allegato 1 all'Accordo 2015 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 15 febbraio 2012, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante